

Trasferimenti. Sentenza della Ctp di Macerata

Registro fisso quando si risolve una donazione

IL PUNTO

Per i giudici marchigiani a pesare nella valutazione è l'intenzione delle parti di non porre in essere alcun effetto traslativo

Angelo Busani

■ Imposta di registro fissa per l'atto risolutivo di una donazione: lo stabilisce, da ultimo, la Commissione tributaria provinciale di Macerata nella sentenza 139/02/13 del 15 luglio 2013, che ha preso in esame un atto recante una risoluzione di donazione per "mutuo consenso", cioè per effetto di una volontà risolutiva espressa concordemente da donante e donatario, finalizzata a porre nel nulla una precedente donazione tra essi intercorsa.

Acque dunque sempre agitate, dal punto di vista civilistico e tributario, per l'attività giuridica da compiersi per annullare precedenti donazioni, problematica che, come noto, è di rilevante attualità, poiché ci si trova spesso a dover "smontare" donazioni stipulate con leggerezza, e cioè con una politica di corto respiro (vale a dire il risparmio conseguente alla minor pressione fiscale che grava le donazioni rispetto agli atti traslativi a titolo oneroso) senza tener conto dei profili di medio/lungo termine derivanti dalla stipula di una donazione (vale a dire il fatto che i beni donati si prestano difficilmente a essere venduti o ipotecati perché potrebbero essere oggetto in futuro di litigi ereditarie tra il donatario e altri suoi parenti i quali si lamentino, avendone diritto, dell'eventuale illegittima disparità di trattamento perpetrata dal donante a loro danno mediante la donazione).

Ebbene, tra le varie tecniche professionali elaborate per lo "smontaggio" delle precedenti donazioni, c'è senz'altro quella della risoluzione, ossia l'atto con cui il donante e il donatario convengono di porre nel nulla la donazione tra di

essi anteriormente stipulata (con effetto ex tunc, e cioè convenendo che tra essi quella donazione si abbia come mai intervenuta), con il risultato che il donante torna dunque a essere titolare del bene che egli stesso fece oggetto di donazione. Anche il profilo fiscale di questa scelta si rende interessante poiché, secondo una tesi accreditata (sposata dal giudice marchigiano), i soggetti che risolvono la donazione non intendono «produrre alcun effetto traslativo» né «effettuare una nuova donazione» ma «soltanto... risolvere la precedente donazione, come se non fosse mai avvenuta» e cioè «porre nel nulla e vanificare gli effetti del precedente atto di donazione tra loro stipulato».

A questa tesi, il fisco, come noto, oppone che l'atto risolutivo è comunque un atto che produce effetti traslativi e che, come tale, va tassato (Risoluzione 329 del 14 novembre 2007, in Il Sole 24 Ore del 16 novembre 2007); a questo riguardo, si apre il secondo spunto di interesse della decisione della Ctp di Macerata del 15 luglio scorso poiché, leggendo la sentenza, si intuisce che la pretesa dell'Ufficio era "solo" quella di ritenerne applicabile all'atto risolutivo il trattamento tributario delle donazioni e non quello dell'imposta di registro. E ciò in aperto contrasto con quanto affermato in una Nota del 21 dicembre 2012 della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia, la quale ha sorprendentemente affermato che all'atto risolutivo di donazione si applicherebbe l'imposta di registro in misura proporzionale, "dimenticando" che l'imposta di registro è l'imposta tipica dei trasferimenti onerosi quando invece per le donazioni e, in generale, per i trasferimenti gratuiti, l'imposta appropriata è quella di donazione e successione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

